

quando gli rispettivi Proprietarj si determinino egliu stessi ad introdurvi quella miglior coltivazione, che si cerca di ottenere colla suddivisione, cioè che o gli coltivassero annualmente, o che si vestissero di Viti, Olibi, ed altri alberi: La qual Contribuzione dallo scopo a cui essa è diretta di migliorare l'Agricoltura si denominerà *Tassa di Migliorazione*.

Art. 2. - Alla stessa nuova *Tassa di Migliorazione*, in ragione di *Paoli Cinque per Rubbio* saranno pure soggetti tutti quei Terreni, li quali situati nella parte opposta dello stesso Agro Romano si trovino compresi nella estensione di un miglio da computarsi dal punto, in cui finisce il Territorio coltivato delle diverse Comunità limitrofe allo stesso Agro Romano.

Art. 3. - Questa stessa Disposizione, e colla medesima avvertenza di sopra prescritta per l'Agro Romano, dovrà avere il suo effetto eziandio in tutta la estensione delle circonvicine Provincie Suburbane del Lazio, Sabina, Marittima e Campagna compreso l'Agro Pontino, e Patrimonio, compresi li Stati di Castro, e Ronciglione, di Orvieto, e dappertutto ove esistono Latifondj inculti di modo, che tutti li Terreni *in qualunque modo coltivabile*, che nelle Provincie, e luoghi dello Stato di sopra descritti si trovano compresi nella estensione di un miglio da contarsi dal punto, in cui finiscono li Territorj vestiti, e coltivati delle diverse Communità situate in dette Provincie, e Luoghi indicati saranno annualmente anch'essi soggetti alla predetta *Tassa di Migliorazione* in ragione di *Paoli Cinque per Rubbio*, quando non si suddividano, non siano annualmente coltivati, o vignati, o alberati come sopra.

Art. 4. - E siccome potrà accadere, che qualche Città, o Terra delle Provincie e Luoghi di sopra descritti non sia in tutto, o in parte circondata da Territorio vestito, e coltivato, così alla Legge della indicata nuova *Tassa di Migliorazione* in ragione di *Paoli Cinque al Rubbio*, e colle medesime avvertenze di sopra prescritte all'Articolo primo, saranno soggetti tutti quelli Terreni, li quali si troveranno compresi nella estensione di un miglio da incominciare in questo caso a contarsi immediatamente, dove finisce l'Incasato delle suddette Città, o Terre.

(*Omissis*)

CAPO II

RIMOZIONE DEGL'OSTACOLI, CHE POTREBBERO INCONTRARE LI PROPRIETARJ NEL MANDARE AD EFFETTO LE SUDDIVISIONI, O COLTIVAZIONI ANNUALI DEI LORO LATIFONDJ

(*Omissis*)

Art. 6. - Il Pascipascolo parimenti deve per necessaria conseguenza cessare nei Terreni, che di mano in mano verranno ad essere compresi nel Circondario soggetto alla nuova *Tassa di Migliorazione*, altrimenti sarebbe essa ingiusta, giacchè li Proprietarj dei Terreni soggetti a dette pretese servitù, non avrebbero il modo di ubbidire alla Legge, di secondare le nostre mire, e di esentarsi dalla Tassa. Dichiariamo pertanto, ed Ordiniamo, che non possa impedirsi sotto qualsisia pretesto la sudetta divisione di Latifondj, o introduzione di una miglior Coltura a quelli, che hanno il diritto di seminare, e raccogliere nei Terreni, ove altri gode il Pascipascolo; Sarà bensì obbligato quegli che intende di coltivare stabilmente il Predio, o Possessione soggetta alla suddetta pretesa servitù del Pascipascolo di darne il dovuto compenso a chi è realmente in possesso di godere una tale servitù, nel modo, e forma però, che verrà prescritto nelle Disposizioni, che prima nella esecuzione della presente nuova Legge, cioè prima del 1804 si prenderanno a parte sopra li Pascoli.

(*Omissis*)

b) **Editto 27 novembre 1805 del Cardinal Consalvi. Norme sulla conservazione dei boschi.**

Nella massima inconcussa, e generalmente osservata presso tutte le Nazioni, che le selve, o macchie, e le piantagioni di alberi così da frutto, come da lavoro vengano riguardate come una regalia inerente alla Sovranità tanto per l'importante oggetto della pubblica salute, quanto per la sussistenza, e pubblica economia dello Stato, furono ognora dalle Leggi costantemente disposte le più efficaci provvidenze contro tutti coloro, che o per oggetto di commercio, o per proprio privato comodo si facessero lecito d'intraprendere de' tagli di alberi senza ordine, distinzione, o limitazione alcuna.

- Lo zelo de' Sommi Pontefici non trascurò in questa parte le più adeguate misure; e fralli altri più di recente si distinsero

su questo proposito i due Sommi Pontefici di sa. me. Clemente XIII e Pio VI, il primo de' quali con Editto emanato per organo della Segreteria di Stato nel 1765 proibì che niun taglio di alberi da costruzione potesse farsi nelle macchie Camerali (1) e Comunitative, se non precedesse la sua Sovrana intelligenza, ed approvazione: l'altro con Editto consimile pubblicato nel 1789 (2) ampliò la stessa legge, e la estese alle macchie e Piantagioni de' particolari, stante l'abuso introdottosi nelle vendite, e la irregolare esecuzione dei tagli senza riguardo alcuno all'economica sussistenza dello Stato, e molto più poi alla salubrità dell'aria per il riparo vantaggioso, che oppongono gli alberi ai venti nocivi.

Col corso degli anni, e presso le vicende de' tempi non ha mancato l'umana malizia di defraudare in diversi rapporti sì provvide disposizioni, e di eludere gli effetti. Per tal motivo mediante tagli i più estesi ed indistinti di alberi, e di macchie, non autorizzati da verun legittimo permesso, si sono rinnovate le più perniciose conseguenze tanto in relazione all'economica sussistenza dello Stato, quanto alla salute delle popolazioni.

Pervenuti alla Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, felicemente Regnante, molteplici ed energici ricorsi di non poche delle medesime popolazioni sull'insalubrità del clima de' loro paesi, che non sperimentata per lo innanzi, allorchè erano in piena attività, ed osservanza le provvidenze disposte per la regolare conservazione delle macchie e selve, si era poi fatta sentire ne' suoi effetti colla riproduzione di epidemiche influenze in varie successive stagioni, in seguito di un arbitrario, ed irregolare taglio di alberi fatti in alcune macchie, e selve, dopo aver prese le più accurate informazioni da locali Giudicanti, ed esplorato il sentimento de' più valenti Professori Fisici, che tutti si sono riuniti nel medesimo giudizio della necessità di apprestare un vigoroso riparo al disordine di simili tagli. Dopo avere eziandio interpellato il parere della Sac. Consulta Magistrato Supremo di Sanità che uniformemente ha rappresentata una stessa indispensabile necessità, la Santità Sua ci ha comandato di pubblicare nel suo Sovrano Nome il presente Editto, mediante il quale (senza che restino pregiudicate le inquisizioni pendenti sulle correlative trasgressioni occorse in passato) venga a consolidarsi vieppiù la piena osservanza delle preesistenti disposizioni, e se ne aggiungano

(1) Dello Stato.

(2) Precisamente il 21 marzo 1789.

delle nove conducenti ad estirpare gli abusi successivamente introdotti in materia. Comandiamo dunque nel Sovrano suo Nome.

Primo. Che niuna Persona nelle Provincie dell'Umbria, Patrimonio, collo Stato di Castro, e Ronciglione Marittima e Campagna, Lazio e Sabina, come pure in tutta l'estensione dell'Agro Romano, si faccia lecito in avvenire, anche sotto specie, o per causa di diradamento, di tagliare, o far tagliare Albero, o Alberi di Quercia, Ischia, Farnia, Cerro, Pino, Olmo, o quegli Alberi che producono frutto di Ghianda in qualunque Macchia, o Selva Matricina non solo Camerale, o Comunitativa, ma anche Baronale, o appartenente a Luoghi Pii, Comende di Ordini Religiosi, benchè Gerosolimitano, ed a qualunque Corpo, o Persona di qualsivoglia preminenza, grado, stato, o condizione ancorchè Ecclesiastico Secolare, o Regolare, ed in qualsivoglia modo privilegiata ed esente, se pria non avrà ottenuta l'espressa licenza di Sua Beatitudine da chiedersi, e spedirsi per l'organo del *Cardinale Segretario di Stato pro tempore*. A questo effetto dovrà nella istanza spiegarsi l'ubicazione, qualità, ed estensione della Macchia, come pure la quantità del taglio, o diradamento, e la qualità, ed uso, che vorrà farsi del legname, onde la vigilanza del Sovrano, sentita, giusta il solito, la relazione, e parere della *Sac. Consulta*, e di quegli altri Magistrati, che per il loro ufficio possono avere nell'affare un qualche interesse, sia in circostanza di determinare se debba o in tutto, o in parte concedere, o negare la richiesta licenza, ed in caso di concessione vengano apposte quelle cautele, per le quali si provveda alla migliore conservazione di esse Macchie, e resti impedito l'abuso che possa farsi o nel modo, o nella quantità del taglio, proibendo espressamente a chiunque come sopra *di contrattare, o per iscritto, o in voce, o di prendere caparra, o rata di danaro in conto di prezzo prima di avere ottenuta la licenza sotto la pena espressa di nullità del Contratto, perdita di rate, o caparre esatte, e sotto le altre, che si leggono in fine del presente Editto, che saranno comuni ad ambi i Contraenti, e ad ogni altro, che avrà parte ne' contratti.*

Secondo. Nella medesima disposizione s'intendono compresi il diradamento delle Piante giovani, che per la molteplicità, ed afflusso loro pregiudicano alla buona vegetazione, ed all'accrescimento delle piante medesime; e così pure il taglio degli Alberi, che nelle suddette Selve si trovino vecchj, o patiti, o che giunti già alla maturità comincino a decadere, e non rendano in conseguenza che poco o niun frutto, e siano inservi-

bili per costruzione, fabbriche, o altri simili usi, mentre a scanzo di abuso eziandio in questi casi e circostanze dovranno i Proprietarj esporre e dimostrare alla *Segreteria di Stato* la necessità dell'uno, e dell'altro provvedimento per ottenere il corrispondente permesso.

Terzo. Quanto a quegli Alberi delle specie soprannominate, che si ritrovano fuori di esse Selve o siano in Possessioni coltivate, o in qualunque altro luogo, si proibisce di farne contratto di vendita senza l'enunciata licenza a qualunque uso (3).

Quarto. Le Selve cedue solite a tagliarsi per Carbone, Legna, o Fascine, come pure i Castagneti cedui, dai quali si hanno Tavole, Travi ed altro legname da sega, Cerchi, Passoni ecc. si continueranno a tenere per quest'uso, facendo i tagli periodici nelle rispettive loro scadenze, con che però si debbano lasciare in ogni taglio le guide tanto per rimpiazzo di quelle Piante, che naturalmente periscono, quanto riguardo alli Castagneti per avere quei Legni di massima lunghezza, e grossezza necessarj per le Fabbriche, ed altri usi, i quali però non potranno mai spedirsi e contrattarsi per fuori Stato senza nostra licenza come sopra. Proibiamo eziandio espressamente di cioccare in minima parte le Selve e Macchie in oggi esistenti, tanto le cedue ad uso di carbone, e Legna, quanto quelle di Castagno.

Quinto. Ad ovviare l'inconveniente de' tagli, ed incisioni che seguono nelle Selve, e Macchie Comunitative, e Camerale, o anche particolari, ove le Popolazioni hanno il *gius lignandi*, prescriviamo e dichiariamo che questo diritto sia limitato, e ristretto alla sola legna morta, e così pure ai soli cespugli *infruttiferi*. Che se venissero atterrati, diramati, o in qualunque modo danneggiati gli Alberi delle medesime Selve, o dai Legnajuoli sudetti, o dai Pastori, o da qualunque altra Persona, non solo restano incaricati i Governatori locali d'invigilare, e procedere sugli Contraventori, anche *per inquisitionem*, alle infrascritte pene, ma incomberà inoltre l'obbligo ai pubblici Rappresentanti per le Macchie Comunitative, agli Affittuarj per quelle della Camera, ed ai Particolari per le proprie di esporne querela negli Atti della loro Curia, ed omettendo di farlo nel termine di tre giorni incorreranno essi nelle stesse pene.

(Omissis)

(3) V. la circolare della Segreteria di Stato del 25 gennaio 1806, in appresso riportata.

c) **Circolare 25 gennaio 1806 della Segreteria di Stato. Chiarimenti per l'esecuzione dell'editto 27 novembre 1805.**

Le particolari molteplici Istanze, che in seguito dell'Editto pubblicato in data dei 27 Novembre dell'anno decorso sulla regolare conservazione delle Macchie e Selve, son pervenute a questa Segreteria di Stato per ottenere il permesso del taglio di Alberi, han fatta conoscere l'opportunità di alcune dichiarazioni, con le quali ratificata la genuina intelligenza, delle disposizioni nello stesso Editto contenute, si venga ad assicurare vieppiù l'adempimento degli oggetti importanti, che si ebbero presenti con le medesime, e resti nello stesso tempo provveduto ai bisogni delle rispettive popolazioni, i quali sono stati rappresentati coll'enunciate istanze. Si vengono in seguito a comunicare nel Pontificio Nome ai Governatori e Giudicenti tutti dello Stato ancorchè Baronali le seguenti dichiarazioni alle quali faranno avere il corrispondente adempimento:

Allorchè si tratti di Piante ed Alberi di qualunque sorta, i quali non formino parte di Macchie, Selve o altro qualunque Aggregato di Alberi, e Piante sotto qualsivoglia denominazione si appellino, e qualsivoglia ne sia l'estensione, ma si trovino situati e sparsi nelle particolari Possessioni, e Terreni in conformità di quanto fu disposto col cap. 3 dell'Editto sudetto, ne resta permesso ai rispettivi Padroni il taglio nella intelligenza bensì che nè loro nè chiunque altro possa in veruna maniera farne contratto di vendita per fuori di Stato senza l'espressa licenza di questa Segreteria di Stato.

Se mai accadesse l'urgenza di qualche istantanea riparazione alle sponde de' Fiumi, e al risarcimento di Ponti, Molini, o altri Edifizj, per cui non vi fosse tempo di renderne informata la Segreteria di Stato, in quest'unico caso, non facile ad accadere, si accorda ai Governatori e Giudicenti, la facoltà di prendere all'istante gli opportuni provvedimenti, col concedere gratuitamente la licenza del taglio di Alberi anche nelle Macchie e Selve, ma ristrette alla sola quantità puramente necessaria nella data urgenza, come sopra, e con la cautela che il taglio non formi spiazzi seguiti, e pregiudiziali all'umana Salute, e alla rinascenza delle selve, e con Legge espressa a detti Governatori e Giudicenti di dare immediato ragguaglio alla Segreteria di Stato della seguita urgenza, del permesso accordato nelle prescritte forme, e del luogo, e della quantità dei tagli, sotto la più stretta responsabilità dei Governatori medesimi.

Per altri tagli poi che riguardar possono i bisogni dei Forni, Fornaci, Tintorie, Focolari, o altri usi domestici, ove non siano

sufficienti le Selve cedue e le Legna morte, secondo ciò che resta permesso nel cap. 4 di detto Editto, sarà cura di ciascun Giudicante, o Governatore di rappresentare alla Segreteria di Stato il bisogno che stimerà occorrere a ciascuna popolazione soggetta alla propria Giurisdizione, mentre dalla Segreteria di Stato medesima si emaneranno in seguito quelle providenze anche stabili che saranno proporzionate alla necessità di dette Popolazioni secondo la natura dei luoghi, e delle Selve, sempre col minor detrimento delle medesime, e sempre salvo l'oggetto impreteribile della salute umana.

In fine essendo occorso nella Stampa dell'Editto l'errore di non trascrivere sotto la disposizione del med. fra le altre Provincie espresse, anche quella di Marittima, e Campagna, abbondanti specialmente alla Spiaggia del Mediterraneo di Selve rispettabili per tutti li rapporti, si è fatta rinnovare la Stampa medesima con la comprensione di detta Provincia.

E tuttocì, che si dichiara come sopra dovrà anzi che derogare, confermar maggiormente l'osservanza dell'Editto in tosto ciò che trovasi in esso disposto.

d) Decreto 3 febbraio 1849 della Commissione provvisoria di Governo. Disposizioni di legge civile (1).

(Omissis)

TITOLO III
DELLE SERVITÙ

(Omissis)

Sezione IV. -- *Di alcune servitù rustiche*

Art. 53. - I diritti di pascere, di far legna ed esercitare altri atti di servitù attiva nel territorio sulle altrui proprietà competenti sia agli abitanti, sia all'antico signore, sia ad altri a titolo gratuito o con una fida determinata, cessano a datare dal principio del prossimo anno 1850.

(1) Le norme inserite nel testo non ebbero pratica esecuzione. Sono state riportate in quanto stanno ad indicare un orientamento di pensiero che influi notevolmente ai fini dell'emanazione della Notificazione del 29 dicembre 1849.

Art. 54. - In corresponsività di tal perdita verrà imposto un canone proporzionato a favore del Comune o di quello che godeva di questo diritto a carico de' proprietarj de' beni che soggiacevano a tal servitù.

Questo canone sarà sempre redimibile.

Una legge particolare determinerà le condizioni della sua liquidazione.

Art. 55. - Sono però conservati i diritti di pascere e di far legna sulle montagne, su i boschi e sulle terre per la loro condizione non suscettiva di coltivazione, e di miglioramento.

Art. 56. - È riserbato ad una decisione particolare, la quistione sulla qualità baronale o allodiale delle corrisposte di quinte, seste, ottave e decime, di altra specie che si percepiscono dagli antichi signori territoriali, o loro successori sopra una parte, o sulla universalità del territorio, e così di quello di far fide, calcare, esigere risposte sulle *cese* così dette nelle montagne e boschi di dominio comunale o privato.

Sezione V. — *Della servitù de' molini ed altri opifizi*

Art. 57. - Le privative delle mole, e dei 'molini, valche, e qualsivoglia altro opificio godute, sia da Comuni, sia da altre qualsivoglia persone tanto per l'effetto della coazione ad usarne, quanto per l'effetto di proibirne ad altri la costruzione, sono abolite.

(Omissis)

e) Notificazione 29 dicembre 1849. Norme sulle affrancazioni delle servitù di pascere, di vendere erbe e di fidare (1).

COMMISSIONE GOVERNATIVA DI STATO

Fin dal cadere del secolo decorso il Governo Pontificio vidde il bisogno di portare un positivo incremento all'Agricoltura, ponendo un limite alle servitù di pascolo, e procurando l'affrancazione dei terreni che n'erano gravati; perciocchè si conobbe per esperienza, che a causa di tali servitù molti pos-

(1) V. art. 18 della L. 24 giugno 1888, n. 5489 (serie 3^a), pag. 508; v. art. 19 del T. U. 3 agosto 1891, n. 510, pag. 520.